
PIANO FINANZIARIO

TARI

(art. 650 L. 147/2013)
(art. 387 lett. D L. 228/2012)
(art. 8 D.P.R. n. 158/199, comma 2)

ANNO 2018

**COMUNE DI
SAN NAZZARO SESIA**

PIANO FINANZIARIO

[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2]

1. Introduzione

La Tariffa Rifiuti è, allo stato attuale disciplinata dall'art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposito regolamento di attuazione ministeriale.

Nell'ambito di approvazione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il legislatore ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni.

Il medesimo comma prevede altresì che, nelle more di emanazione del suddetto regolamento ministeriale, si applichino alla nuova tariffa le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 o in alternativa ai criteri di cui comma 651 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nel rispetto del principio di "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

2 .Normativa e natura del piano finanziario

Il 1° comma dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 ha soppresso l'art. 49 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dall'emanazione, da parte del Governo, del Regolamento per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della Tariffa, così come previsto dal combinato disposto del 6° ed 11° comma del suddetto art. 238.

In attesa della predisposizione del Regolamento di cui sopra e secondo le indicazioni in tal senso contenute nella Legge Finanziaria 2006, per espressa statuizione del comma 11 del richiamato art. 238, continua ad applicarsi l'art. 49 del Decreto "Ronchi" nonché le norme ed i regolamenti ad esso collegati.

La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva esclusivamente in considerazione la superficie dell'immobile soggetto a tassazione, la tariffa è composta da una parte fissa basata ancora sulla superficie dell'immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile che si determina soltanto in base al numero degli occupanti.

Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto **dall'art.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158**, il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all'affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, ecc.. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti, ecc.. Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa di igiene ambientale da applicare

3. Tariffa di riferimento per l'anno 2018

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza dell'emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all'Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per i servizi inerenti la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell'**addizionale provinciale del 5%**.

PIANO FINANZIARIO - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

COSTI DI GESTIONE (CG)		94.238,76 €
Costo di Gestione ciclo e Servizi		
Costi Spazzamento e lavaggio Stradale	CLS	4.667,70 €
Costi di raccolta e trasporto RSU	CRT	16.508,74 €
Costi di trattamento e smaltimento RSU	CTS	15.729,01 €
Altri Costi	AC	2.040,26 €
		CGIND: 38.945,71 €
Costi di gestione ciclo raccolta differenziata		
Costi di raccolta differenziata	CRD	42.414,20 €
Costi di trattamento e riciclo	CTR	516,39 €
		CGD: 42.930,59 €
Costi comuni		
Costi Amm./Acc./Risc.	CARC	2.000,00 €
Costi generali di gestione	CGG	2.000,00 €
Costi comuni diversi	CCD	8.362,46 €
		CC: 12.362,46 €
Costi d'uso capitale	Costi / Crediti	
CK: 0,00 €	Maggiorazioni:	0,00 €
	Riduzioni:	0

4.SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione sono divisi in due gruppi:

- parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI, i costi generali di gestione e di distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper – box), i costi comuni diversi, i costi d'uso del capitale, dell'ammortamento;

- parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento.

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA

		(*) 19.070,42 €
Costi Spazzamento e lavaggio Stradale	CLS	4.667,70 €
Altri Costi	AC	2.040,26 €
Costi Amm./Acc./Risc.	CARC	2.000,00 €
Costi generali di gestione	CGD	2.000,00 €
Costi comuni diversi	CCD	8.362,46 €
Costi d'uso capitale	CK	0,00 €

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE

		(*) 75.168,34 €
Costi di raccolta e trasporto RSU	CRT	16.508,74 €
Costi di trattamento e smaltimento RSU	CTS	15.729,01 €
Costi di raccolta differenziata	CRD	42.414,20 €
Costi di trattamento e riciclo	CTR	516,39 €

TOTALE RUOLO NETTO	ADDIZIONALE PROVINCIALE	TOTALE RUOLO ANNUALE
94.238,76 €	4.711,94 €	98.950,70 €

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario

Codice	Descrizione	Costo consortile	Costo Comunale
AC	Altri Costi	2.040,26 €	
CARC	Costi Accertamento Riscossione Contenzioso	2.000,00 €	
CCD	Costi Comuni Diversi	8.362,46 €	
CGG	Costi Generali di Gestione	2.000,00 €	
CLS	Costi Spazzamento e Lavaggio Strade	4.667,70 €	
CRD	Costo Raccolta Lignei	1.221,34 €	
CRD	Costo Raccolta Oli Esausti e Filtri olio	88,00 €	
CRD	Costo Raccolta pile	496,58 €	
CRD	Costo Raccolta Vernici e Inchiostri	373,52 €	
CRD	Costo Raccolta Inerti	2.883,23 €	
CRD	Costo Raccolta diff. Vetro e Lattine	5.099,81 €	
CRD	Costo Raccolta diff. Plastica	12.058,34 €	
CRD	Costo Raccolta Carta e Cartone	6.293,36 €	
CRD	Costo per raccolta rifiuti organici	13.668,47 €	
CRD	Costo per la raccolta farmaci	231,55 €	
CRT	Raccolta Porta Porta indifferenziato	16.508,74 €	
CTR	Costo Smaltimento lignei	1.276,00 €	
CTR	Costo smaltimento organico	4.786,59 €	
CTR	ricavi da conai e vendite	-5.546,20 €	
CTS	Costi trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato	15.729,01 €	
		94.238,76 €	0,00 €

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO FINANZIARIO 2018

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano finanziario TARI "tassa sui rifiuti" anno 2018, tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), con i quali è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la IUC ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la disciplina della TARI prevista dai commi 641-668 dell'art. 1 della L. 147/2013 ed in particolare:

Comma 641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani...

Comma 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani...

Comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente Comma 659. Il comune con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- I. abitazioni con unico occupante;
- II. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
- III. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
- IV. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- V. fabbricati rurali ad uso abitativo

Comma 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzione rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la tari:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- Comma 683. Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- Comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Comma 688Il versamento della TARIè effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite bollettino conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in modo anche differenziato con riferimento alla TASI, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Comma 704. E' abrogato l'articolo 14 del D.Lgs 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214;

Pertanto al 31.12.2017 è cessata l'applicazione, nel Comune, del Tributo comunale sui rifiuti e Servizi (TARI con la possibilità di calcolare le tariffe non avvalendosi del metodo normalizzato, ma ricorrendo al criterio alternativo in base al quale il comune poteva commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché ai costi del servizio);

Il Comune ha predisposto le azioni e le operazioni per l'applicazione del nuovo sistema tariffario al fine di collegare il nuovo sistema con il precedente.

Obiettivo economico:

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno che pertanto l'amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

1. copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
2. Relazione al piano finanziario
Con l'art. 1 commi 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la I.U.C. è pertanto così composta:

imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI).

In particolare i commi di maggior interesse in materia di TARI sono i seguenti:

682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la tari:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è il 28.02.2018.

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato.

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA

TARIFFE TARI ANNO 2018

CAT.	DESCRIZIONE	COMP.	Q.F.	Q.V.
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,0476	0,192
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0,0996	0,4068
3	Stabilimenti Balneari	0	0,0565	0,2296
4	Esposizioni, autosaloni	0	0,0446	0,1846
5	Alberghi con ristoranti	0	0,1591	0,649
6	Alberghi senza ristoranti	0	0,119	0,4836
7	Case di cura e riposo	0	0,1413	0,5774
8	Uffici, agenzie e studi professionali	0	0,1487	0,6062
9	Banche ed Istituti di credito	0	0,0818	0,3323
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri b	0	0,1294	0,525
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	0,1591	0,6498
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis	0	0,1071	0,4356
13	Carrozzeria, autoufficina, meccanico	0	0,1368	0,5575
14	Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0,0639	0,2584
15	Attività artigianali, di produzione beni specifici	0	0,0818	0,3323
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	0,7197	2,9292
17	Bar, Caffè, Pasticceria	0	0,5413	2,2019
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar	0	0,2617	1,0655
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,229	0,9296
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0,9012	3,6712
21	Discoteche, night club	0	0,1547	0,6321
22	Magazzini senza vendita diretta	0	0,0758	0,3101
23	Impianti sportivi	0	0,113	0,4615
24	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,113	0,2584
25	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,1621	0,731
101	Utenza domestica Residenziale	1	0,2338	88,1026
101	Utenza domestica Residenziale	2	0,2728	205,5726
101	Utenza domestica Residenziale	3	0,3006	264,3077
101	Utenza domestica Residenziale	4	0,3229	323,0427
101	Utenza domestica Residenziale	5	0,3451	425,829
101	Utenza domestica Residenziale	6	0,3618	499,2478
102	Utenza domestica non Residenziale	2	0,2728	205,5726

